RIORDINAMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Art. 1

Istituzione e composizione del consiglio dei consulenti economici

E' istituito presso la Ragioneria generale dello Stato il consiglio dei consulenti economici cui e' affidato il compito di:

1) procedere a studi e ricerche nel campo dell'economia del Paese anche in relazione ai rapporti economici internazionali, all'uopo istituendo apposita unita' statistica per i necessari collegamenti con l'ISTAT;

2) raccordare piani e programmi a breve e lungo termine formulati dalle amministrazioni competenti, al fine di predisporre gli elementi economici necessari per una razionale impostazione del bilancio dello Stato annuale e pluriennale;

3) operare stime sulla gestione di cassa del settore pubblico allargato, in stretto collegamento con la Direzione generale del tesoro;

4) analizzare le risultanze della gestione del bilancio ed i risultati dell'attivita' di controllo sulla finanza pubblica per mettere in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma e progetto in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma di Governo. Il consiglio dei consulenti economici, presieduto dal ragioniere generale dello Stato, o in sua vece da un ispettore generale capo suo delegato, e' composto da dodici membri aventi qualifica non inferiore a primo dirigente ed e' coadiuvato da un ufficio di segreteria al quale e' preposto un funzionario con qualifica non inferiore a primo dirigente. I membri ed il segretario del consiglio dei consulenti economici sono nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del ragioniere generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione; essi restano in carica per un periodo di tre anni e possono essere confermati. Il consiglio dei consulenti economici puo' essere integrato da membri esterni, in numero non superiore al 50 per cento di cui al precedente comma 2, aventi specifica competenza in materia, i quali possono essere nominati per la durata di un anno con decreto del Ministro del tesoro, su designazione del ragioniere generale dello Stato. Con lo stesso decreto viene stabilito il relativo compenso da corrispondere. Il consiglio si riunisce collegialmente almeno una volta al mese per coordinare i lavori compiuti e programmare quelli futuri. (3)

Versione in vigore dal 1 gennaio 1998, non più in vigore dal 26 marzo 1998 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della Ragioneria generale dello Stato
Estremi	Legge 7 agosto 1985, n. 427
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1985

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430, ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera j)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-ragioneria-generale-dello-stato/art-1-istituzione-e-composizione-del-consiglio-dei-consulenti-economici/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it